

# Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>1</sup> concernente l'accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

### *Art. 5b* Garanzie finanziarie

Sempre che non disponga già di una garanzia secondo l'allegato 1, il gestore dell'infrastruttura può esigere da un'impresa di trasporto ferroviario, previo consenso dell'UFT, un pagamento anticipato o una garanzia bancaria per i prezzi delle tracce concernenti i due mesi successivi, se è data almeno una delle seguenti condizioni:

- a. da una valutazione indipendente del credito dell'impresa di trasporto ferroviario risulta che molto probabilmente non si procederà al pagamento entro il termine stabilito;
- b. l'impresa di trasporto ferroviario è in mora rispetto a due termini di scadenza fra cui intercorre un periodo di almeno 30 giorni;
- c. l'impresa di trasporto ferroviario richiede nuovamente l'accesso alla rete dopo che il gestore dell'infrastruttura ha denunciato per mora la convenzione sull'accesso alla rete.

### *Art. 9a, rubrica, nonché cpv. 3*

Contenuto

<sup>3</sup> *Abrogato*

### *Art. 9b* Obblighi dei gestori dell'infrastruttura

<sup>1</sup> Nel predisporre un nuovo piano di utilizzazione della rete, i gestori dell'infrastruttura adeguano, se del caso, i piani di utilizzazione della rete esistenti.

<sup>2</sup> Pubblicano il piano di utilizzazione della rete in forma elettronica.

### *Art. 9c* Durata di validità e carattere vincolante

<sup>1</sup> Il piano di utilizzazione della rete è valido fino all'attribuzione ordinaria delle tracce per l'anno d'orario interessato.

<sup>2</sup> È vincolante per i gestori dell'infrastruttura e le autorità.

### *Art. 11b cpv. 2–6*

<sup>2</sup> Il gestore dell'infrastruttura conviene i servizi sostitutivi e le deviazioni con le imprese di trasporto ferroviario. Le catene di trasporto devono essere garantite. Gli orari adeguati devono essere pubblicati almeno due mesi prima. A viaggiatori, speditori e destinatari non devono essere causati costi supplementari.

<sup>3</sup> Il prezzo della traccia si basa sulle prestazioni effettive.

<sup>4</sup> Nel traffico viaggiatori concessionario su tratte a scartamento normale il gestore dell'infrastruttura si assume i propri costi e i costi del servizio sostitutivo della ferrovia, le imprese di trasporto ferroviario si assumono i propri costi.

<sup>5</sup> Nel rimanente traffico il gestore dell'infrastruttura indennizza le imprese di trasporto ferroviario per i costi supplementari causati dalle tonnellate-chilometri lorde aggiuntive operate. L'UFT disciplina i dettagli dell'indennizzo.

<sup>6</sup> Se non annuncia tempestivamente la chiusura di una tratta, il gestore dell'infrastruttura indennizza con un importo forfettario le imprese di trasporto ferroviario per i costi supplementari e le perdite di proventi causati. L'UFT disciplina il calcolo dell'importo forfettario.

### *Art. 19d cpv. 2*

<sup>2</sup> La remunerazione in caso di disdetta corrisponde al prezzo di base per traccia di cui all'articolo 19 capoverso 3 lettere a–c moltiplicato per i seguenti fattori:

- a. 0,2 in caso di rinuncia con preavviso superiore o pari a 61 giorni;
- b. 0,5 in caso di rinuncia con preavviso superiore o pari a 31 giorni;
- c. 0,7 in caso di rinuncia con preavviso superiore o pari a 5 giorni;
- d. 0,8 in caso di rinuncia con preavviso superiore o pari a 24 ore;

<sup>1</sup> RS 742.122

- d. 1 in caso di rinuncia durante le 24 ore precedenti la partenza secondo orario;
- f. 2 in caso di rinuncia dopo la partenza secondo orario.

*Art. 19e e 19f*

*Abrogati*

*Art. 20 cpv. 1<sup>bis</sup> e 5*

<sup>1bis</sup> Nel traffico viaggiatori concessionario, per il calcolo del contributo di copertura sono determinanti i proventi ottenuti dalla vendita dei titoli di trasporto, dalle prenotazioni, dai supplementi e dal trasporto di bagagli.

<sup>5</sup> Se il contributo di copertura è fissato nell'ambito di una vendita all'asta di cui all'articolo 12c capoverso 2 lettera c, è dovuto l'importo così stabilito.

*Art. 20a cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> L'UFT stabilisce il prezzo dell'energia elettrica in base ai dati forniti dai gestori dell'infrastruttura in modo che, complessivamente, non ne risultino costi non coperti. Tiene conto dei risultati degli anni precedenti.

<sup>3</sup> Le imprese di trasporto ferroviario misurano il consumo di energia elettrica con dispositivi di misurazione installati e calibrati sui veicoli. Se non lo misurano, il consumo di energia elettrica è calcolato sulla base di aliquote che sono del 25 per cento superiori ai valori medi misurati nella corrispondente categoria di treno. L'UFT stabilisce le aliquote.

<sup>4</sup> Per le corse con veicoli motore d'epoca non è riscosso alcun supplemento.

*Art. 22 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> I gestori dell'infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari senza discriminazioni e li pubblicano, se tali prestazioni possono essere offerte con l'infrastruttura e il personale disponibili (art. 10):

- e. approvvigionamento stazionario di veicoli in acqua ed energia elettrica, eliminazione di rifiuti, feci e acque di rifiuto;

II

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain  
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

**Tronchi di confine**

1. Basel Bad Bf – confine (– Weil am Rhein)
2. Basel Bad Bf – confine (– Basel Bad Rbf)
3. Basel Bad Bf – confine d'infrastruttura BEV/SBB – Basel SBB PB/RB
4. Basel RB-Nordkopf – Basel St. Jakob – Basel GB – Basel SBB
5. Basel Bad Bf – confine (– Grenzach)
6. Basel Bad Bf – confine (– Lörrach)
7. (Kreuzlingen –) confine d'infrastruttura SBB/BEV – confine (– Konstanz)
8. (Kreuzlingen Hafen –) confine d'infrastruttura SBB/BEV – confine (– Konstanz)
9. Schaffhausen – confine (– Gottmadingen)
10. Schaffhausen – confine (– Erzingen [Baden])
11. St. Margrethen – confine (Austria)
12. Buchs SG – confine (Principato del Liechtenstein)
13. Basel SBB – Basel St. Johann – confine (Francia)
14. Vallorbe – confine (Francia)
15. Genève-La Praille – La Plaine – confine (Francia)
16. Genève-Cornavin – La Plaine – confine (Francia)
17. Chiasso Smistamento – confine (Italia)